

**RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/13/CE
SULLA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
DOVUTE ALL'USO DI SOLVENTI ORGANICI
IN TALUNE ATTIVITÀ E IN TALUNI IMPIANTI**

Redatta sulla base del questionario di cui alla decisione 2002/529/CE

1. Descrizione generale

Le emissioni in atmosfera generate dagli impianti industriali sono disciplinate in Italia dal decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988, che recepisce la direttiva 84/360/CE concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali e le direttive 80/779/CE, 82/884/CE e 85/203/CE sulla qualità dell'aria.

Tale decreto ha introdotto prescrizioni più severe, in termini di tutela ambientale, rispetto alle direttive adottate a livello europeo estendendo, ad esempio, l'obbligo di preventiva autorizzazione ad un numero di impianti più elevato di quello stabilito a livello comunitario (tutti gli impianti industriali di produzione di beni o servizi, ivi compresi gli impianti di imprese artigiane, nonché gli impianti di pubblica utilità, che diano luogo ad emissioni inquinanti convogliate o tecnicamente convogliabili).

In attuazione del decreto 203/88 è stato emanato il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990, che stabilisce a livello nazionale i valori di emissione degli impianti industriali in esercizio, autorizzati o costruiti prima del 1° luglio 1988. Le Regioni possono stabilire, in via normativa o in sede di autorizzazione, valori limite più severi di quelli statali. Per gli impianti nuovi (costruiti dopo il 1° luglio 1988) il decreto 203/88 stabilisce invece che i valori limite siano fissati dalle Regioni tenendo conto delle migliori tecnologie disponibili e non possano comunque essere superiori a quelli fissati per gli impianti esistenti.

Grazie a tale disposizione, volta a consentire l'adeguamento dei valori di emissione alle migliori tecnologie disponibili, alcune Regioni hanno adottato, per determinate tipologie di impianti, fin dall'inizio degli anni '90, autorizzazioni contenenti prescrizioni e limiti uguali o più severi di quelli previsti dalle direttive comunitarie attualmente vigenti.

Anche per quanto riguarda la direttiva 1999/13/CE, recepita con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 gennaio 2004, n. 44 che costituisce un regolamento di attuazione del decreto 203/88, gli impianti esistenti, per i quali la direttiva prevede un adeguamento ai valori limite di emissione entro il 2007, risultano frequentemente già conformi ai limiti comunitari. Per tale motivo l'articolo 3, comma 2, del decreto 44/2004 prevede la possibilità di mantenere in essere le autorizzazioni rilasciate prima del recepimento della direttiva che impongono un contenimento delle emissioni di composti organici volatili più severo di quello conseguibile con l'applicazione delle norme comunitarie.

Si sottolinea inoltre che il decreto 203/88 dispone l'applicazione di limiti alle emissioni di composti organici volatili anche ad impianti che per tipologia produttiva o soglia di consumo di solventi non ricadono nel campo di applicazione della direttiva 1999/13/CE.

2. Impianti che rientrano nel campo di applicazione

Fermo restando che in Italia la costruzione e l'esercizio degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva 1999/13/CE sono soggetti ad autorizzazione fin dal 1988 e che tale autorizzazione stabilisce valori limite di emissione e metodi di misura delle stesse, il decreto 44/2004, che recepisce la direttiva 1999/13/CE, è entrato in vigore solo nel marzo del 2004 ed ha concesso un anno di tempo ai gestori per fornire alle autorità competenti una relazione tecnica contenente la descrizione delle attività svolte, delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, della qualità e della quantità delle emissioni con riferimento alle prescrizioni contenute nel decreto. A causa del numero elevato di relazioni trasmesse e del poco tempo a disposizione per la raccolta, l'analisi e l'elaborazione delle informazioni, al momento l'Italia non dispone di dati quantitativi circa il numero degli impianti che ricadono nel campo di applicazione del decreto 44/2004.

Si sta comunque procedendo alla raccolta di tutte le informazioni necessarie e, non appena queste saranno disponibili, si provvederà ad integrare la presente relazione.

3. Obblighi fondamentali del gestore

Ai sensi del decreto 203/88, che si applica agli impianti industriali che danno luogo ad emissioni in atmosfera, ivi compresi quelli in cui si svolgono le attività che rientrano nell'allegato I della direttiva 1999/13/CE, ed ai sensi del decreto 44/2004, al fine di fornire all'autorità competente tutti gli elementi necessari per verificare la conformità degli impianti alle norme che regolano le emissioni in atmosfera, il gestore deve:

- presentare all'autorità competente una domanda di autorizzazione, prima di installare un impianto nuovo o di trasferire un impianto da un luogo ad un altro; la domanda deve essere accompagnata da un progetto nel quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, nonché il termine per la messa a regime dell'impianto;
- comunicare all'autorità competente, con almeno quindici giorni di anticipo, la data di messa in esercizio degli impianti e, entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, i dati relativi al monitoraggio delle emissioni effettuate da tale data per un periodo continuativo di dieci giorni;
- fornire all'autorità competente, in conformità alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione e, comunque, almeno una volta all'anno, tutti i dati che consentono a detta autorità di verificare la conformità dell'impianto; in particolare il gestore è tenuto a:
 - predisporre e aggiornare periodicamente un piano di gestione dei solventi secondo le indicazioni contenute nell'allegato IV del decreto n. 44 del 2004 al fine di dimostrare all'autorità competente la conformità dell'impianto alle prescrizioni di tale decreto;
 - effettuare il monitoraggio delle emissioni in atmosfera provenienti dal proprio impianto con la periodicità e con le modalità previste nella relativa autorizzazione. I risultati di tale monitoraggio devono essere messi a disposizione dell'autorità competente in modo che la stessa possa verificare la conformità dell'impianto alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Il decreto 44/2004 prevede inoltre, per quanto concerne gli impianti esistenti, che i gestori presentino all'autorità competente, entro il 12 marzo 2005, una relazione tecnica

contenente la descrizione delle attività svolte, delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, della qualità e della quantità delle emissioni con riferimento alle prescrizioni contenute nel decreto, nonché, se necessario, un progetto di adeguamento, indicando le misure che intende adottare per rispettare tali prescrizioni. Fatte salve diverse disposizioni dell'autorità competente, il gestore è tenuto ad attuare il progetto di adeguamento con le modalità indicate nello stesso progetto. Gli impianti esistenti dovranno essere adeguati entro il 31 ottobre 2007 ovvero, nel caso di impianti che si conformano all'allegato III del decreto (allegato IIB della direttiva), alle date ivi stabilite.

4. Impianti esistenti

Per i motivi già richiamati al punto 2, al momento non si dispone di dati in merito al numero di impianti che hanno adottato il piano di cui all'allegato III del decreto (allegato IIB della direttiva).

5. Tutti gli impianti

Per i motivi già richiamati al punto 2, al momento l'Italia non dispone di dati relativi alle deroghe concesse dalle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Si sottolinea comunque che il decreto 44/2004 prevede che le autorità competenti comunichino al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, quali e quante deroghe sono state autorizzate e che al momento non è giunta alcuna comunicazione in tal senso.

6. Piani nazionali

L'Italia non ha fatto ricorso alla possibilità, prevista all'articolo 6 della direttiva 1999/13/CE, di adottare un piano nazionale di riduzione delle emissioni di COV.

7. Sostituzione

Il decreto 44/2004 prevede che gli impianti debbano rispettare i valori limite di emissione negli scarichi gassosi, i valori limite di emissione diffusa e le prescrizioni indicati nell'allegato II del decreto stesso. In alternativa si devono rispettare i valori limite di emissione totale e le prescrizioni individuati ai sensi dell'allegato II o dell'allegato III del decreto stesso. Il rispetto dei limiti deve essere ottenuto mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici, ottimizzando l'esercizio e la gestione degli impianti e, ove necessario, installando idonei dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le emissioni di composti organici volatili.

È comunque compito dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione valutare caso per caso le domande pervenute con i relativi progetti e disporre le prescrizioni che ritiene più opportune ai fini della riduzione delle emissioni coerentemente con quanto disposto dalle norme nazionali.

8. Controlli

L'obbligo di effettuare il monitoraggio delle emissioni secondo la periodicità e le modalità stabilite nelle autorizzazioni e di tenere i relativi risultati a disposizione dell'autorità competente è vigente già dal 1990. Le disposizioni inerenti l'obbligo di trasmissione, con

periodicità almeno annuale, all'autorità competente dei suddetti risultati e delle altre informazioni necessarie a valutare la conformità delle emissioni e l'obbligo, per tali autorità, di trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le informazioni inerenti le violazioni riscontrate sono state introdotte dal decreto di recepimento della direttiva 1999/13/CE solo nel 2004. Dato l'intervallo di tempo intercorso, al momento non si è ancora in grado di indicare il numero delle violazioni accertate agli obblighi di monitoraggio e di trasmissione delle informazioni.

I soggetti cui è attribuito il compito di eseguire in via ordinaria i controlli circa il rispetto delle autorizzazioni anche in relazione agli obblighi di monitoraggio sono le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

9. Violazioni

Per i motivi già richiamati ai punti precedenti, al momento non si dispone di dati in merito al numero delle violazioni riscontrate.

Ad ogni buon conto si rappresenta che, secondo quanto previsto dal decreto 203/88, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione della attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per la salute e/o per l'ambiente.

10. Conformità ai valori limite di emissione

Il gestore è tenuto ad installare apparecchiature per la misura e per la registrazione in continuo delle emissioni nei punti di emissione presidiati da dispositivi di abbattimento e con un flusso di massa di COV, espressi come carbonio organico totale, superiore a 10 kg/h al punto finale di scarico, onde verificare la conformità delle stesse emissioni ai valori limite stabiliti. Nel caso di flusso di massa inferiore, lo stesso gestore effettua misurazioni continue o periodiche, assicurando almeno tre letture durante ogni misurazione, nel caso di misurazioni periodiche; l'autorità competente può, comunque, richiedere, anche in questo caso, l'installazione di apparecchiature per la misura e per la registrazione in continuo delle emissioni.

Al fine di dimostrare all'autorità competente la conformità delle emissioni, il gestore, oltre ad effettuare, secondo quanto prescritto dall'autorizzazione, misurazioni continue o periodiche negli scarichi gassosi, elabora e aggiorna, con la periodicità prevista dall'autorizzazione ed almeno una volta all'anno, un piano di gestione dei solventi, secondo le indicazioni contenute nell'allegato IV del decreto 44/2004.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione si riferiscono alla quantità di effluente gassoso non diluito più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. In caso di ulteriore diluizione dell'effluente gassoso, le concentrazioni delle emissioni devono essere calcolate mediante la seguente formula:

$$E = (EM \cdot PM) / P$$

dove:

PM = portata misurata

EM = concentrazione misurata

P = portata di effluente gassoso non diluito più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio

E = concentrazione riferita alla P

In caso di misurazioni continue, la conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi è considerata raggiunta se nessuna delle medie di 24 ore di esercizio normale supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.

In caso di misurazioni periodiche, la conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi è considerata raggiunta se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media delle 3 letture e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione stabilito.

Ai sensi del decreto 203/88, le autorità competenti, dopo aver rilasciato l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di un impianto, sono tenute ad accertare, entro centoventi giorni dalla data indicata per la messa a regime dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite di emissione, avvalendosi dei propri organi tecnici (Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente).

Successivamente l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare all'interno degli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione delle emissioni.

Si segnala inoltre che, secondo quanto previsto dal decreto 44/2004, nel caso in cui il gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, un valore limite di emissione viene superato, ne deve informare tempestivamente l'autorità competente e deve adottare tutte le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità.

Se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana il gestore è tenuto a sospendere l'esercizio dell'attività fino a che la conformità non è ripristinata.

Le autorità competenti sono comunque tenute a stabilire nell'autorizzazione specifiche prescrizioni per i periodi di avviamento, arresto e malfunzionamento degli impianti.

11. Piano di riduzione

L'emissione totale determinata utilizzando l'allegato III del decreto 44/2004 (allegato IIB della direttiva) deve essere equivalente a quella che si otterrebbe applicando i valori limite di emissione negli scarichi gassosi e i valori limite di emissione diffusa di cui allegato II. Secondo quanto concordato fra le Regioni, la relazione tecnica presentata dal gestore deve contenere tutti gli elementi necessari per la valutazione dell'equivalenza. In particolare il gestore deve:

1. individuare, per ogni singolo camino, il flusso volumetrico orario normalizzato, strettamente necessario ad una efficace ed efficiente captazione dei COV (previa detrazione dei flussi addizionati per scopi di raffreddamento o diluizione), a cui attribuire il valore limite di emissione negli scarichi gassosi, di cui all'allegato II, al fine di calcolare per ciascun punto di emissione il flusso di massa orario di carbonio equivalente emettibile;
2. tenendo conto del contenuto di carbonio nei composti organici utilizzati, trasformare i valori calcolati al punto 1 nel flusso di massa orario di COV;

3. individuare per ogni singolo camino in relazione alle ore e ai giorni anno di funzionamento, coerenti con la capacità nominale considerata, il flusso di massa annuo di COV emettibili;
4. sommare i flussi di massa annui calcolati per ciascun camino per determinare il flusso di massa annuo di COV emettibili dagli scarichi gassosi dell'intero impianto;
5. determinare il flusso di massa annuo di COV emettibili come emissione diffusa considerando il valore limite di emissione diffusa, indicato nell'allegato II come percentuale dell'input di solvente, tenendo conto della capacità nominale considerata.
6. calcolare il valore limite di emissione totale annua come somma dei flussi di massa annui di COV calcolati per le gli scarichi gassosi e per le emissioni diffuse nei punti 4 e 5.

12. Piano di gestione dei solventi

Per i motivi già richiamati al punto 2, al momento l'Italia non dispone dei dati necessari per fornire elementi utili circa le procedure adottate dai gestori in merito alla redazione del piano di gestione dei solventi. Si sta comunque procedendo alla raccolta di tutte le informazioni necessarie e, non appena queste saranno disponibili, si provvederà ad integrare la presente relazione.

13. Accesso del pubblico all'informazione

In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale di un impianto esistente l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione mette a disposizione del pubblico la relativa domanda di autorizzazione, ai sensi del Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

Il provvedimento di autorizzazione e i suoi successivi aggiornamenti, nonché le norme applicabili agli impianti rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, l'elenco delle attività autorizzate ed i risultati delle operazioni di controllo delle emissioni in possesso dell'autorità competente sono messi a disposizione del pubblico nel rispetto di quanto stabilito nel decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.

14. Rapporto con altri strumenti comunitari

La direttiva 1999/13/CE e i suoi successivi aggiornamenti concorrono utilmente, insieme alle altre misure di riduzione disposte a livello comunitario e a quelle ulteriori specificatamente introdotte a livello nazionale, al raggiungimento degli obiettivi di riduzione individuati dalla direttiva 2001/81/CE.

Per contro si segnala che, stante l'attuale sistema di delega da parte dello Stato alle regioni e, in molti casi, da parte delle regioni alle province, la raccolta presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per il successivo inoltro alla Commissione europea delle informazioni richieste dalla direttiva 1999/13/CE e dalla decisione 2002/529/CE necessita di tempi lunghi e di modalità operative piuttosto complesse che costituiscono un aggravamento burocratico non trascurabile.

Si auspica pertanto una revisione dell'attuale sistema di raccolta e trasferimento delle informazioni che limiti la comunicazione ai dati necessari, eviti duplicazioni e utilizzi strumenti informatici per la trasmissione.